

(10)

**SEZIONE PER I COMANDANTI E I DIRETTORI DI
MACCHINA IMBARCATI SUI MEZZI NAVALI SPECIALI**

Il giorno 1 luglio 2015, in Roma

La CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI

e

L'Unione Sindacale Nazionale Capitani di Lungo Corso al Comando (USCLAC)

l'Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina (U.N.C.Di.M.)

con l'assistenza della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI)

la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT-CGIL)

la Federazione Italiana Trasporti (FIT-CISL)

l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI)

hanno stipulato la presente Sezione per i Comandanti e i Direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali.

PREMESSA

Premesso che il Comandante ricopre il ruolo individuato dal Codice della navigazione che comporta un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, le parti convengono che debba essergli riconosciuto un trattamento contrattuale adeguato alla rilevanza delle sue funzioni e responsabilità e stipulano la presente Sezione.

la presente Sezione le parti hanno inteso regolare il rapporto di lavoro dei Comandanti dei predetti mezzi navali speciali, fermo restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice della navigazione e suo Regolamento.

Premesso che restano ferme le attribuzioni del Comandante previste dal Codice della navigazione, che il Direttore di macchina è soggetto alla sua autorità ed è a lui gerarchicamente subordinato, ma nell'intento di riconoscere al Direttore di Macchina un trattamento economico e normativo che tenga conto della posizione di rilievo occupata a bordo dei mezzi navali speciali e delle rilevanti funzioni tecniche che è chiamato a svolgere, pur non assumendo la responsabilità della spedizione, nonché delle elevate conoscenze professionali richieste, le parti la presente Sezione.

Con la presente Sezione le parti hanno inteso regolare il rapporto di lavoro dei Direttori di macchina dei predetti mezzi navali speciali, fermo restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice della navigazione e suo Regolamento.

DEFINIZIONI

- A. Il termine "Armatore", usato nel testo della presente Sezione, identifica le Aziende di navigazione ed in generale qualsiasi Impresa che gestisce Mezzi Navali Speciali.
- B. Il termine "Comandante", usato nel testo della presente Sezione, definisce e qualifica, ai sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, il capo della comunità viaggiante, il capo della spedizione e capo responsabile della polizia di bordo.
- C. Il termine "Direttore di Macchina" usato nel testo della presente Sezione, definisce e qualifica, ai sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, colui che assume la direzione della sezione macchina della nave.
- D. Con il termine "Mezzi navali speciali" s'intende individuare:
 - a) navi e pontoni posatubi;
 - b) pontoni e/o piattaforme di sollevamento;
 - c) navi e piattaforme di perforazione, esplorazione e/o produzione;

I suddetti mezzi navali speciali nel testo dell'accordo possono essere identificati anche come "Cantieri".

PARTE PRIMA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 1 Tipi di Contratto di arruolamento

1 - Il Contratto di arruolamento, da stipularsi avanti l'Autorità marittima competente, è redatto ai sensi dell'art. 332 del Codice della navigazione in conformità ai modelli emessi dall'Autorità competente.

Art. 2 Contratto di arruolamento a viaggio

1 - Il Contratto di arruolamento a viaggio è valido per la durata del viaggio o dei viaggi tra i porti in essa previsti o tra il porto campobase, la zona di operatività e il rientro al porto campobase.

2 - Il Contratto a viaggio o per più viaggi non può essere stipulato per una durata superiore a 5 (cinque) mesi di effettiva presenza a bordo.

3 - Il Contratto a viaggio si esaurisce nel porto di arrivo o nel porto campobase indicato nel Contratto.

4 - Qualora, per concorde volontà delle parti, il Comandante o Direttore di macchina non venga congedato nel porto di ultima destinazione o nel porto campobase, il Contratto s'intende prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito sino al compimento del periodo previsto al paragrafo 2) del presente articolo.

5 - Se in forza di più Contratti a viaggio il Comandante o Direttore di macchina dovesse prestare ininterrottamente servizio per un periodo superiore a 5 (cinque) mesi di effettiva presenza a bordo, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del Contratto a tempo indeterminato con diritto al riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio maturata con i precedenti Contratti d'imbarco.

6 - Agli effetti del paragrafo 5) del presente articolo, la prestazione di servizio è considerata "ininterrotta", quando tra la cessazione di un periodo contratto di arruolamento e la stipulazione di quello successivo intercorre un periodo non superiore a 90 giorni. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di 90 giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.

Qualora, in conseguenza della risoluzione dei singoli Contratti a viaggio, siano state liquidate indennità di licenziamento, l'importo di tali indennità verrà considerato come acconto da detrarsi dalla indennità spettante alla risoluzione del Contratto a tempo indeterminato.

Art. 3 Contratto di arruolamento a tempo indeterminato

1 - Il Contratto d'imbarco a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulato all'inizio del rapporto di lavoro ovvero può risultare costituito di diritto come conseguenza di precedenti Contratti a viaggio, come indicato all'art. 2 paragrafo 5) della presente Sezione. Il normale periodo di avvicendamento del Comandante o Direttore di macchina non può superare i 7 (sette) mesi di effettiva presenza a bordo.

Art. 4 **Orario di lavoro**

1 - Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di orario minimo di riposo e in conformità con la Maritime Labour Convention 2006, il Comandante o Direttore di Macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto allo stesso non spetta il compenso per lavoro straordinario e il disagio derivante da una eventuale prolungata prestazione è comunque già compensato dal trattamento economico globale complessivo stabilito nella presente Sezione.

1) Orario di lavoro in navigazione di trasferimento

Il Comandante o Direttore di macchina sarà escluso dal servizio di guardia qualora siano imbarcati 3 Ufficiali di coperta/macchina, muniti del prescritto titolo professionale. Qualora, per cause di forza maggiore, mancasse uno degli Ufficiali in comando di guardia prescritti dalla tabella minima di armamento e conseguentemente il Comandante o Direttore di macchina dovesse disimpegnare in sua sostituzione il servizio di guardia in navigazione, secondo le risultanze del giornale nautico, avrà diritto, oltre al proprio normale trattamento economico, al *minimo contrattuale* dell'Ufficiale mancante *maggiorato del 7% (sette per cento)*.

2) Orario di lavoro in attività operativa

Il Comandante o Direttore di macchina dovrà collaborare con il Responsabile del cantiere, al fine di un regolare svolgimento dello stesso.

Nota

Qualora, per esigenze delle attività di cantiere, venisse richiesta al Comandante o Direttore di macchina, per un prolungato periodo di tempo, una particolare maggiore attività, anche in relazione alla mancanza di un componente del normale organico di Stato Maggiore, verranno presi accordi diretti tra l'Armatore e il Comandante o Direttore di macchina per ovviare a tale situazione. Al Comandante o Direttore di macchina del mezzo navale speciale, ove la tabella minima di armamento preveda un solo Ufficiale, che dovesse disimpegnare il servizio di guardia, verrà corrisposta una maggiorazione del 7% (minimo contrattuale + anzianità sociale) per i giorni di effettiva presenza a bordo. Detta maggiorazione, per il modo con il quale ne è stato calcolato l'ammontare, non costituisce coefficiente della retribuzione ad alcun effetto.

Art. 5 **Incarico temporaneo a terra**

1 - Il Comandante o Direttore di macchina potrà essere destinato a prestare servizio temporaneo a terra per conto dell'Armatore o su mezzi navali speciali in corso di allestimento o costruzione o su mezzi navali speciali in disarmo o presso cantieri o stabilimenti industriali, nel qual caso l'Armatore curerà che gli incarichi affidatigli siano adeguati al grado.

2 - Durante tale periodo, il Comandante o Direttore di macchina:

- a) percepirà lo stipendio mensile, di cui all'art. 34 della presente Sezione, ed una indennità pari al 37% del minimo contrattuale di cui all'art. 35 della presente Sezione;
- b) maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 37, la gratifica pasquale di cui all'art. 38, nonché le ferie di cui all'art. 52 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti alla presente Sezione.

Se, per esigenze di servizio, il Comandante o Direttore di macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni detto giorno una giornata di riposo compensativo di cui all'art. 49 della presente Sezione.

3 - Il servizio prestato in località diversa dalla propria provincia di residenza verrà considerato "Missione" e regolato dalle norme di cui al successivo art. 6, fermo restando quanto previsto al paragrafo 2) del presente articolo.

Art. 6 **Missioni e viaggi di servizio – Ingaggio**

1 - L'Armatore è tenuto a rimborsare al Comandante o Direttore di macchina le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, sostenute in missione o per viaggi comunque effettuati per cause di servizio sia in Italia che all'estero, all'imbarco dal luogo di ingaggio a bordo e, allo sbarco, da bordo al luogo di residenza, nonché ogni altra spesa sostenuta per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

2 - Durante tale periodo, il Comandante o Direttore di macchina: a) percepirà la retribuzione mensile, di cui all'art. 34 della presente Sezione, ed una indennità pari al 37% del minimo contrattuale, di cui all'art. 35 della presente Sezione; b) maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 37, la gratifica pasquale di cui all'art. 38, nonché le ferie di cui all'art. 52 e l'anzianità di servizio agli effetti previste dalla presente Sezione. Se, per esigenze di servizio, il Comandante o Direttore di macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione una giornata di riposo compensativo di cui all'art. 49 della presente Sezione.

3 - Al Comandante o Direttore di macchina spetta la prima classe per il viaggio per mare, la prima classe con eventuale supplemento-rapido ovvero vagone-letto per il viaggio in ferrovia, la classe turistica per il viaggio in aereo.

4 - Nel caso in cui l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio, il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno ad imbarcarsi, al minimo contrattuale mensile, di cui all'art. 35 della presente Sezione, ed il relativo periodo sarà considerato ai fini dell'indennità di anzianità.

PARTE SECONDA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO

Art. 7

Risoluzione di diritto del Contratto di arruolamento

1 - Qualunque sia il tipo di Contratto d'imbarco, esso si risolve di diritto a norma dell'art. 343 del Codice della navigazione.

2 - La risoluzione del Contratto di arruolamento ai sensi del presente articolo non pregiudica i diritti del Comandante o Direttore di macchina a percepire le indennità di anzianità e preavviso nelle misure previste nella presente Sezione, salvo, per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, qualora la risoluzione avvenga per fatto imputabile al Comandante o Direttore di macchina.

3 - Nel caso di risoluzione del Contratto di arruolamento per naufragio, le indennità, di cui al paragrafo 2) del presente articolo, spettano al Comandante o Direttore di macchina in aggiunta all'eventuale indennità di disoccupazione per naufragio.

Art. 8

Risoluzione del Contratto di arruolamento a viaggio

1 - Il Contratto d'imbarco a viaggio cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell'ultimo dei viaggi in esso previsti. Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 6 della presente Sezione.

2 - Il Comandante o Direttore di macchina ha facoltà, salvo quanto previsto dal Codice della navigazione, di risolvere il Contratto di arruolamento a viaggio prima della partenza e/o prima del compimento del viaggio osservando i seguenti termini di preavviso:

- a) prima della partenza da porto nazionale: 5 giorni;
- b) prima della partenza da porto estero: 15 giorni.

Il preavviso può essere dato a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione. Le spese del rimpiazzo e quelle del rientro al luogo di residenza sono a carico del Comandante o Direttore di macchina.

3 - Alla risoluzione del Contratto a viaggio sarà corrisposto al Comandante o Direttore di macchina, oltre alle competenze retributive normali, il Trattamento di fine rapporto (Tfr) stabilito al successivo art. 12.

4 - La Società ha facoltà di risolvere il Contratto a viaggio prima del compimento del viaggio, corrispondendo al Comandante o Direttore di macchina le seguenti indennità:

A) se la risoluzione avviene nel porto d'imbarco prima della partenza:

- a) qualora la presumibile durata del viaggio sia inferiore a 45 giorni: tante giornate di indennità calcolata con gli elementi di retribuzione previsti dall'art. 9 del presente Contratto quanti sono i giorni della presumibile durata del viaggio;
- b) qualora la presumibile durata del viaggio sia di almeno 45 giorni: 45 giorni di indennità calcolata con gli elementi di retribuzione previsti dall'art. 9 della presente Sezione;

B) se la risoluzione avviene dopo la partenza, oltre al Tfr di cui al paragrafo 3) del presente articolo, saranno liquidate tante giornate di indennità calcolata con gli elementi di retribuzione previsti dall'art. 9 della presente Sezione quanti sono i giorni della presumibile durata residua del viaggio.

Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 6 della presente Sezione.

5 - Lo sbarco per malattia o infortunio risolve il Contratto di arruolamento a viaggio. Al Comandante sarà corrisposto il Tfr maturato.

Art. 9

Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato

Il Contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto:

- a) per volontà dell'Armatore;
- b) per volontà del Comandante o Direttore di macchina;
- c) per forza maggiore o giusta causa;
- d) per colpa del Comandante o Direttore di macchina.

A) Risoluzione per volontà dell'Armatore

- 1) Il Contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto dall'Armatore in qualunque tempo e luogo (art. 345 C.N.), corrispondendo al Comandante o Direttore di macchina le competenze spettantigli sino alla data dello sbarco ed osservando i termini di preavviso appresso indicati:
 - 30 giorni nel caso di anzianità di servizio inferiore ad un anno presso lo stesso Armatore;
 - 45 giorni nel caso di anzianità di servizio superiore ad un anno presso lo stesso Armatore.
- 2) Il preavviso deve essere notificato per iscritto, oppure a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione.
- 3) È sempre in facoltà dell'Armatore di sostituire, in tutto o in parte il preavviso con la corrisponsione di una indennità pari ad 1/30 (un trentesimo) di:
 - stipendio (art. 34 della presente Sezione); rateo della gratifica natalizia (art. 37 del presente Contratto); rateo della gratifica pasquale (art. 38 del presente Contratto);
 - panatica convenzionale (art. 43 della presente Sezione) per ogni giorno di preavviso non osservato.
 - Il rientro del Comandante o Direttore di macchina al luogo di residenza sarà effettuato a spese dell'Armatore con le modalità previste all'art. 6 della presente Sezione.

B) Risoluzione per volontà del Comandante o Direttore di macchina

- 1) Il Comandante o Direttore di macchina, con un preavviso di 15 giorni, ha facoltà di risolvere il Contratto di arruolamento a tempo indeterminato in qualsiasi porto ad eccezione di quelli ove l'Autorità locale non consenta movimenti di personale prima del compimento del normale periodo di avvicendamento di cui all'art. 3 della presente Sezione.
Il preavviso può essere dato a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione.

- 2) Al Comandante o Direttore di macchina saranno corrisposte le competenze spettantigli sino alla data dello sbarco.
- 3) Al Comandante o Direttore di macchina, che non osservi i termini di preavviso indicati al paragrafo 1) lettera B) del presente articolo, saranno trattenute altrettante giornate di indennità sostitutiva.
- 4) Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del Comandante o Direttore di macchina nonché, in caso di sbarco all'estero, anche le spese di rimpiazzo.

C) Risoluzione per forza maggiore o giusta causa

- 1) Quando la risoluzione del Contratto a tempo indeterminato avvenga in conseguenza di uno dei casi sottoindicati, al Comandante o Direttore di macchina od agli aventi diritto spetterà, in aggiunta alle competenze maturate sino alla data dello sbarco, un'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari alla metà di quella prevista al paragrafo A) del presente articolo:
 - casi di risoluzione di diritto indicati nell'art. 343 del Codice della navigazione;
 - interdizione dal commercio;
 - disarmo.
- 2) Qualora il Comandante o Direttore di macchina non venga imbarcato dopo il periodo di riposo ed una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposta una indennità sostitutiva del preavviso in misura pari alla metà di quella prevista al paragrafo A) del presente articolo.

D) Risoluzione per colpa del Comandante o Direttore di macchina

- 1) La risoluzione del Contratto di arruolamento per colpa del Comandante o Direttore di macchina non è soggetta all'osservanza di alcun termine di preavviso.
- 2) Al Comandante o Direttore di macchina saranno liquidate le competenze maturate sino al giorno dello sbarco.
- 3) Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del Comandante o Direttore di macchina.

Art. 10

Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato per i Comandanti o Direttori di macchina in periodo di prova

1 - Durante il periodo di prova, ai fini dell'ammissione al regime continuativo del rapporto di lavoro prevista dalla successiva Parte Terza, il Contratto di arruolamento può essere risolto dall'Armatore in qualsiasi porto, corrispondendo al Comandante o Direttore di macchina le competenze spettanti fino alla data di sbarco ed il Tfr con un minimo pari all'ammontare di 30/30 (trenta trentesimi) di retribuzione annua utile, calcolato secondo le modalità indicate al successivo art. 12.

2 - Il Contratto di arruolamento, durante il periodo di prova, può essere risolto anche dal Comandante o Direttore di macchina, con un preavviso scritto di 15 giorni e con diritto alle competenze spettantigli sino alla data dello sbarco.

Il preavviso può essere dato a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione. L'Armatore ha la facoltà di trattenere tante giornate di indennità sostitutiva del preavviso per ogni eventuale giorno di preavviso non rispettato.

3 - Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 6 della presente Sezione.

Art. 11 **Risoluzione per grave motivo personale**

1 - In caso di grave motivo personale, da documentare entro 15 giorni dallo sbarco, il Comandante o Direttore di macchina potrà chiedere la sostituzione in qualsiasi porto sia in Italia che all'estero ad eccezione dei porti dove l'Autorità non permette movimenti di personale.

2 - Per "grave motivo personale" s'intende:

- a) morte di padre, madre, coniuge o figli;
- b) grave malattia con imminente pericolo di vita per le persone di cui alla lettera a) del paragrafo 2) del presente articolo;
- c) casi di particolare gravità da sottoporre all'approvazione dell'Armatore.

3 - L'Armatore dovrà provvedere alla sostituzione del Comandante o Direttore macchina con la massima sollecitudine.

4 - Allo sbarco saranno liquidate al Comandante o Direttore di macchina le competenze spettantigli.

5 - e spese di rimpatrio, di cui alla lettera a) del paragrafo 2) del presente articolo, saranno a carico dell'Armatore.

Art. 12 **Trattamento di fine rapporto**

1 - Alla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, l'Armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina od agli aventi diritto il Tfr da calcolarsi in base a quanto disposto dalla legge 29.5.1982 n. 297 ed in particolare dal 2° comma dell'art. 4 della citata legge; si conferma che la retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr è costituita esclusivamente dai seguenti elementi retributivi:

- minimo contrattuale mensile (art. 35 della presente Sezione);
- aumenti per anzianità aziendale (art. 18 della presente Sezione);
- rateo della gratifica pasquale (art. 38 della presente Sezione);
- rateo della gratifica natalizia (art. 37 della presente Sezione);
- panatica convenzionale (art. 43 della presente Sezione).

2 - Ogni altro elemento retributivo ivi non menzionato deve ritenersi escluso dalla base di calcolo del Tfr.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, a far data dall'1.1.1990, l'Armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina il Tfr calcolato in 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione annua utile a tale fine.

Art. 13
Naufragio

1 - Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, si applicano le norme di legge in vigore.

2 - Il naufragio non costituisce di per se giustificato motivo di automatica cancellazione dalla Continuità del rapporto di lavoro del Comandante o Direttore di macchina interessato.

Art. 14
Contributi sindacali

1 - Il Comandante o Direttore di macchina potrà far pervenire all'Armatore tramite la propria organizzazione sindacale una lettera di autorizzazione a trattenere dalle proprie competenze mensili le quote del contributo sindacale associativo.

2 - L'Armatore, nel trasferire i contributi all'organizzazione sindacale, darà l'elenco nominativo dei versamenti, con l'indicazione del periodo a cui i contributi si riferiscono.

3 - La lettera di delega dovrà essere redatta come segue:

Oggetto: Delega per versamento contributi sindacali

"Con riferimento all'art. 14 della presente Sezione chiedo di voler versare per mio conto all'a titolo di contributo sindacale, dandomene debito sul mio statino-paga, l'importo di lire..... mensili con decorrenza dal mese di

Eventuali disdette s'intendono avere decorrenza dal mese successivo al ricevimento da parte dell'Armatore".

(Firma del Comandante o Direttore di macchina)

Art. 15
Accordi aziendali

1 - Eventuali deroghe alla presente Sezione potranno essere esaminate in sede di accordi aziendali con le organizzazioni sindacali, in relazione a particolari esigenze che le rendessero necessarie. In nessun caso, tali accordi potranno determinare oneri aggiuntivi al Contratto stesso.

PARTE TERZA
NORME SULLA CONTINUITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 16

Applicabilità delle norme sulla Continuità del rapporto di lavoro (Crl)

1 - L'Armatore deve applicare le norme sulla Crl ad un numero di Comandanti e Direttori di macchina che sia sufficiente a coprire il normale avvicendamento degli stessi.

2 - L'applicazione della normativa sulla Crl è, comunque, soggetta al superamento del periodo di prova di cui al successivo art. 17 e sarà comunicata per iscritto ai Comandanti o Direttori di macchina interessati.

Art. 17

**Periodo di prova ai fini dell'ammissione alla
Continuità del rapporto di lavoro (Crl)**

1 - Ai Comandanti o Direttori di macchina potrà venire fissato un periodo di prova ai fini della ammissione alla Crl che, in ogni caso, non dovrà superare i 9 mesi di effettiva presenza a bordo delle unità dell'Armatore e dovrà risultare da atto scritto contestuale alla stipulazione del Contratto di arruolamento.

2 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di servizio.

3 - Quando l'Armatore riassume in servizio un Comandante o Direttore di macchina che sia già stato in Crl, la prova non sarà ripetuta, a meno che non siano trascorsi 3 anni dall'ultimo sbarco del Comandante o Direttore di macchina da una unità dello stesso Armatore e purché l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del Comandante o Direttore di macchina.

4 - L'Armatore è tenuto a comunicare per iscritto al Comandante o Direttore di macchina il risultato della prova entro la scadenza del termine stabilito al paragrafo 1) del presente articolo. In difetto di questa comunicazione, la prova s'intenderà superata ed al Comandante o Direttore di macchina verranno applicate le norme sulla Crl.

5 - Il Comandante o Direttore di macchina di nuova nomina, già 1 ° Ufficiale in Crl presso lo stesso Armatore, che non abbia superato il periodo di prova, verrà reintegrato nel grado precedente.

Art. 18

Aumenti per anzianità aziendale nella qualifica

1 - A partire dall'inizio del secondo anno di anzianità aziendale nella qualifica dopo l'ammissione in CRL e successivamente al compimento di ciascun biennio di anzianità e con effetto dal 1° giorno del mese successivo, al Comandante o Direttore di macchina verrà corrisposto un aumento (secondo quanto indicato nell'allegato 5), fino ad un massimo di otto bienni.

2 - L'anzianità aziendale nella qualifica è computata in modo continuativo.

3 - Ai Comandante o Direttore di macchina non ancora ammessi in Crl verrà computata, per la determinazione dei bienni di anzianità maturati, l'anzianità nella qualifica relativa agli imbarchi a tempo indeterminato sui mezzi navali speciali dell'Armatore.

4 - Il periodo di prova, di cui all'art. 17 della presente Sezione, sarà considerato ai fini della determinazione degli aumenti per anzianità.

Art. 19

Periodo d'imbarco in Continuità di rapporto di lavoro (Crl)

1 - Il periodo contrattuale massimo d'imbarco per il Comandante o Direttore di macchina in Crl è di mesi 5 di effettiva presenza a bordo che, da parte dell'Armatore, è prorogabile o riducibile di gg. 30 di calendario.

2 - Il Comandante o Direttore di macchina, che ha completato il periodo contrattuale di imbarco, sbarcherà per fruire dei riposi e delle ferie.

Art. 20

Periodo di riposo in Continuità di rapporto di lavoro (Crl)

1 - Il periodo di riposo a terra corrisponde a tante giornate quanti sono i riposi compensativi maturati durante l'imbarco, ovvero, domeniche, festività infrasettimanali, sabati e ferie. Viene usufruito per altrettanti giorni di calendario con esclusione delle domeniche e festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato.

Durante il periodo di riposo a terra, al Comandante o Direttore di macchina viene corrisposta la retribuzione su base mensile così composta:

- minimo contrattuale (art. 35 della presente Sezione);
- scatti di anzianità (art. 18 della presente Sezione);
- valore convenzionale della panatica (art. 43 della presente Sezione);
- eventuali assegni familiari (art. 45 della presente Sezione).

Il Comandante o Direttore di macchina, dopo aver usufruito delle ferie maturate e non fruiti durante il periodo di imbarco e dell'80% dei riposi compensativi maturati e non fruiti durante il periodo d'imbarco relativi a sabati, domeniche e festività, sarà considerato disponibile all'imbarco o ad eventuale incarico a terra con obbligo di accettazione, se chiamato. L'eventuale rimanenza del periodo di riposo potrà essere fruita nei periodi di riposo successivi.

2 - Dalla data di rientro al proprio domicilio, il Comandante o Direttore di macchina in Crl sbarcato per grave motivo personale usufruirà del periodo di riposo maturato e non fruito. Trascorso tale periodo, dovrà, se non ancora disponibile all'imbarco, chiedere il periodo di aspettativa, di cui all'art. 21 della presente Sezione.

3 - Il Comandante o Direttore di macchina, che, avendo usufruito del periodo di riposo di cui al paragrafo 1) del presente articolo, non fosse chiamato per l'imbarco o per un eventuale incarico temporaneo a terra, sarà considerato in disponibilità retribuita e percepirà per ogni giorno in tale posizione 1/40 (un quarantesimo) del minimo contrattuale mensile di cui all'art.35.

4 - I periodi di malattia o infortunio retribuiti dall'Ente competente saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti del Tfr.

Art. 21

Aspettativa

1 - Al Comandante o Direttore di macchina in Crl che ne faccia richiesta potrà essere concesso, per giustificati motivi riconosciuti dall'Armatore, un periodo di aspettativa fino a 6

mesi, rinnovabili una sola volta, non consecutivi.

Durante tale periodo non è dovuto alcun trattamento economico e vengono sospesi il Tfr, di cui all'art. 12 della presente Sezione, e la contribuzione previdenziale.

Art. 22

Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale

1 - Il Comandante o Direttore di macchina indisponibile all'imbarco per grave motivo personale, da documentare entro 15 giorni, potrà chiedere un periodo di aspettativa di cui all'art. 21 della presente Sezione.

2 - Per "grave motivo personale" si intende quanto stabilito al paragrafo 2) dell'art. 11 della presente Sezione.

3 - L'indisponibilità dovrà essere comunicata con telegramma all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata per l'imbarco.

Art. 23

Indisponibilità all'imbarco per malattia o infortunio durante il periodo di riposo

1 - Il Comandante o Direttore di macchina che, durante il periodo di riposo e l'eventuale periodo a disposizione senza incarico, sia dichiarato inabile per malattia o infortunio dall'Ente competente o, in mancanza, da un Ufficiale sanitario, deve comunicare immediatamente all'Armatore, a mezzo telegramma seguito da certificato medico, la sua indisponibilità. Alla guarigione, il Comandante o Direttore di macchina comunicherà immediatamente all'Armatore a mezzo telegramma seguito da certificato medico la sua disponibilità.

2 - I periodi di malattia o infortunio indennizzati saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 24

Sbarco per malattia o infortunio

1 - Lo sbarco per malattia o infortunio non risolve la Continuità del rapporto di lavoro.

2 - Alla guarigione, il Comandante o Direttore di macchina comunicherà all'Armatore, immediatamente a mezzo telegramma seguito da certificato medico, la sua disponibilità ed avrà diritto al periodo di riposo previsto dall'art. 20 della presente Sezione.

Nota

In caso di infortunio o grave malattia all'estero che impedisca il rimpatrio in tempi brevi, l'Armatore curerà che un familiare raggiunga l'ammalato, provvedendo a spese di viaggio, vitto ed alloggio per tutta la durata della degenza.

Art. 25

Risoluzione del Contratto di arruolamento in Continuità di rapporto di lavoro (Crl)

1 - La risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato non costituisce di per se motivo di automatica cancellazione dal regime di Crl.

Art. 26
**Cause di cancellazione dal regime di Continuità
del rapporto di lavoro (Crl)**

- 1** - La cancellazione dal regime di Crl può avvenire per:
- a) volontà dall'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
 - b) dimissioni;
 - c) raggiunti limiti di età pensionabile;
 - d) riduzione o chiusura delle attività dei Cantieri o per riduzione della Flotta o per disarmo superiore a 3 mesi o per la liquidazione della Società;
 - e) inibizione temporanea all'esercizio professionale non inferiore a 6 mesi;
 - f) dichiarazione definitiva di invalidità o inidoneità;
 - g) morte;
 - h) grave inadempienza;
 - i) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
 - l) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dall'assicurazione fondamentale e complementare dell'Istituto competente) anche se dovuti a più eventi morbosi.
- 2** - La disdetta dal rapporto di lavoro, a pena di nullità, deve essere notificata per iscritto e motivata, dalla parte recedente alla controparte, rispettando gli eventuali termini di preavviso di cui ai successivi artt. 27 - 28 - 30.
- 3** - È facoltà del Comandante o Direttore di macchina ricorrere al Collegio arbitrale, di cui all'art. 32 della presente Sezione, nei casi di cui alle lettere a), d), h) del presente articolo.

Art. 27
**Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro
(Crl) per volontà della Società**

1 - La cancellazione dal regime di Crl per volontà dell'Armatore è subordinata all'osservazione dei termini di preavviso sottoindicati:

Anzianità di servizio in Crl Preavviso

Fino ad	1 anno	45 giorni
Da oltre	1 a 5 anni	70 giorni
Da oltre	5 a 10 anni	100 giorni
Oltre	10 anni	150 giorni

2 - Il preavviso deve essere notificato per iscritto.

3 - È sempre facoltà dell'Armatore sostituire, in tutto o in parte, il preavviso con la corresponsione di una indennità pari ad 1/30 (un trentesimo) di:

- stipendio (art. 34 della presente Sezione);
- rateo della gratifica natalizia (art. 37 della presente Sezione);
- rateo della gratifica pasquale (art. 38 della presente Sezione);
- panatica convenzionale (art. 43 della presente Sezione)
- per ogni giorno di preavviso non osservato.

4 - Il periodo di preavviso è conteggiato agli effetti del computo dell'anzianità di servizio anche se il Comandante o Direttore di macchina viene esonerato dal servizio per il periodo stesso.

5 - Ove la Commissione di conciliazione e arbitrato riconosca che il licenziamento è ingiustificato, il Comandante o Direttore di macchina ha diritto alla indennità supplementare stabilita all'art. 32 paragrafo 13) della presente Sezione.

6 - Il rientro del Comandante o Direttore di macchina al luogo di residenza viene effettuato a spese dell'Armatore con le modalità previste all'art. 6 della presente Sezione.

Art. 28
**Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto
di lavoro (Crl) per dimissioni**

1 - Fermo restando l'osservanza degli obblighi derivanti dal contratto di arruolamento, le dimissioni devono essere presentate per iscritto, anche in navigazione, con un preavviso di 45 giorni, in osservanza delle disposizioni di legge e circolari in materia.

2 - Al Comandante o Direttore di macchina dimissionario, che non rispetti i termini di preavviso sopraindicati, saranno trattenute altrettante giornate di indennità sostitutiva, salvo il caso in cui egli sia tenuto in disponibilità retribuita per un periodo superiore a 45 giorni; in tale ipotesi non potrà essergli trattenuta una somma superiore a 20 giorni di disponibilità retribuita.

3 - Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del dimissionario.

Art. 29
**Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl)
per raggiunti limiti di età - per invalidità o inidoneità - per morte**

1 - Alla cancellazione dal regime di Crl per:
a) raggiunti limiti di età pensionabile;
b) inidoneità definitiva;
c) morte.

al Comandante o Direttore di macchina od agli aventi diritto sarà liquidata una indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a quella stabilita all'art. 27 della presente Sezione.

Art. 30
**Cancellazione dal regime di Crl per chiusura o riduzione
delle attività di cantiere oppure per riduzione della flotta o per disarmo**

1 - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per chiusura o riduzione delle attività dei cantieri o per riduzione della flotta o per disarmo superiore a 3 mesi, oppure per liquidazione della Società, i termini del preavviso, ovvero dell'indennità sostitutiva, saranno computati in misura pari a quelli stabiliti all'art. 26 della presente Sezione.

2 - Per disarmo del mezzo navale speciale per un periodo superiore a 3 mesi, il Comandante o Direttore di macchina licenziato per tale causa conserva, per la durata di un anno dal giorno della cessazione dal servizio, il diritto ad essere riassunto coi proprio grado, qualora la flotta sia, nello stesso anno, aumentata. Inoltre, nel caso che il disarmo previsto per un periodo superiore a 3 mesi abbia avuto di fatto, una durata inferiore, il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto al reinserimento nel regime di Crl con effetto retroattivo.

3 - La risoluzione del rapporto di lavoro, di cui al presente articolo, sarà effettuata iniziando dai Comandanti o Direttori di macchina con minore anzianità di servizio nella qualifica presso lo stesso Armatore.

Art. 31
**Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto
di lavoro (Crl) per grave inadempienza**

1 - La cancellazione dal regime di Crl per grave inadempienza, fra cui, per esempio, l'ingiustificata indisponibilità all'imbarco, sbarco ingiustificato e ingiustificato rifiuto di trasbordo su mezzo navale speciale gestito o noleggiato dallo stesso Armatore, ha effetto dal momento in cui ne viene data comunicazione scritta all'interessato senza l'osservanza di alcun termine di preavviso.

Art. 32
Collegio arbitrale

1 - È istituito, a cura delle Organizzazioni stipulanti la presente Sezione, un Collegio arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti in materia di licenziamento o provvedimenti disciplinari dai Comandanti o Direttori di macchina in Crl.

2 - Il Collegio che sarà in carica per la durata della presente Sezione, rinnovabile, è composto di 3 componenti di cui uno designato dall'Armatore, uno dalle organizzazioni sindacali; ed uno con funzioni di Presidente scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo componente, quest'ultimo sarà sorteggiato tra nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a 6, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato su richiesta di una o d'entrambe le Organizzazioni predette dal Presidente del Tribunale di Roma.

3 - Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra indicati per la scelta di quest'ultimo.

4 - Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.

5 - La sede del Collegio sarà concordata tra le parti stipulanti.

6 - Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle Organizzazioni stipulanti.

7 - L'interessato farà pervenire all'organizzazione sindacale, a mezzo raccomandata A.R., il ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento che intende impugnare; l'organizzazione sindacale, a sua volta, trasmetterà al Collegio il ricorso sempre a mezzo raccomandata A.R., entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

8 - Copia dell'istanza e del ricorso deve, sempre a mezzo raccomandata A.R., essere trasmessa contemporaneamente, a cura dell'organizzazione sindacale alla Confitarma e, per conoscenza, all'Armatore interessato.

9 - Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra.

10 - Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, i loro rappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione.

11 - Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio "lodo" entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al paragrafo 10) del presente articolo, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.

12 - Durante il mese di Agosto, sono sospesi i termini di cui al presente articolo, eccezion fatta per quello della trasmissione del ricorso da parte dell'interessato all'organizzazione sindacale.

13 - In caso di licenziamento, ove il Collegio arbitrale, con motivato giudizio, lo riconosca ingiustificato ed accolga quindi il ricorso dell'interessato, disporrà contestualmente, a carico dell'Armatore, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, computata con i criteri dell'indennità di preavviso graduabile in relazione alle proprie valutazioni, circa gli eventi che caratterizzano il caso in esame, tra:

45 e 90 giorni - fino a 3 anni di anzianità di servizio nella qualifica, in Crl, presso lo stesso Armatore;

60 e 120 giorni - fino a 10 anni di anzianità di servizio nella qualifica, in Crl, presso lo stesso Armatore;

75 e 150 giorni - oltre 10 anni di anzianità di servizio nella qualifica, in Crl, presso lo stesso Armatore.

14 - Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti la partecipazione del Presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50% fra le parti in causa.

15 - Le spese sostenute dagli altri componenti il Collegio saranno a carico delle rispettive parti in causa, qualunque sia l'esito.

PARTE QUARTA
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 33
Retribuzione

1 - La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente Sezione.

Art. 34
Stipendio

1 - Lo stipendio del Comandante è costituito da:
a) minimo contrattuale mensile (art. 35 della presente Sezione);
b) aumenti per anzianità aziendale nella qualifica (art. 18 della presente Sezione);

Art. 35
Minimo contrattuale mensile

1 - Il minimo contrattuale mensile lordo viene fissato con decorrenza:

dal 1° luglio 2015

- Comandante	€ 3.143,82
- Direttore di Macchina	€ 2.976,49

dal 1° gennaio 2016

- Comandante	€ 3.224,51
- Direttore di Macchina	€ 3.052,88

dal 1° gennaio 2017

- Comandante	€ 3.280,38
- Direttore di Macchina	€ 3.105,77

Art. 36
Indennità di rappresentanza

1 - Viene istituita una "indennità di rappresentanza" di € 33,57 lordi mensili, che verrà corrisposta ai Comandanti e Direttori di macchina per qualunque tipo di navigazione. Tale indennità verrà elevata a € 136,86 lordi mensili per tratte di navigazione che superano le due ore tra porto e porto.

2 - Tale indennità non avrà nessun riflesso su altri istituti contrattuali e verrà corrisposta soltanto durante il periodo di imbarco.

Art. 37
Gratifica natalizia

1 - Nel mese di Dicembre, l'Armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina, in occasione del Natale, una gratifica costituita da una mensilità di stipendio, di cui all'art. 34 della presente Sezione, e la panatica convenzionale, di cui all'art. 43 della presente Sezione. Il

Comandante o Direttore di macchina non in Crl od ammesso alla Crl, o cancellato dal regime di Crl, nel corso dell'anno, riceverà la gratifica natalizia in ragione di tanti dodicesimi quanti saranno stati i mesi di servizio nell'anno.

Per la frazione di mese, gli verranno corrisposti i ratei giornalieri.

Art. 38 Gratifica pasquale

1 - Nel mese di Marzo, l'Armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina, in occasione della ricorrenza pasquale, una gratifica costituita da una mensilità di stipendio, di cui all'art. 34 della presente Sezione, e la panatica convenzionale, di cui all'art. 43 della presente Sezione.

Il Comandante o Direttore di macchina non in Crl od ammesso alla Crl o cancellato dal regime di Crl, nel corso dell'anno, riceverà la gratifica pasquale in ragione di tanti dodicesimi quanti saranno stati i mesi di servizio nell'anno. Per la frazione di mese, gli verranno corrisposti i ratei giornalieri.

Nota

Le gratifiche di cui agli artt. 37 e 38 della presente Sezione saranno corrisposte con esclusione dei periodi di malattia retribuiti dall'Ente competente, in quanto da questo già considerati, nonché dei periodi di aspettativa.

Art. 39 Indennità di navigazione mezzi navali speciali

1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto delle attività e dell'impegno richiesto dalle esigenze operative dei mezzi navali speciali, delle zone geografiche di operatività, nonché del vincolo della permanenza a bordo e del relativo disagio, è istituita una "indennità mezzi navali speciali", nelle misure mensili indicate nella tabella di cui al successivo paragrafo 4) del presente articolo.

Dette misure tengono conto dell'alternarsi dei turni di lavoro con turni di licenza a terra e delle diverse caratteristiche tecniche e di attività esistenti fra i vari tipi di unità che formano la categoria dei mezzi navali speciali. Per i periodi frazionati di mese, l'indennità è corrisposta in trentesimi.

2 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che la presente indennità non possa essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.

Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattizamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.

3 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano che l'indennità mezzi navali speciali non può essere considerata nel calcolo dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica e semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del Tfr.

4. TABELLE INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE MEZZI NAVALI SPECIALI:

	COMANDANTE E DIR.RI DI MACCHINA
INDENNITA' DI NAVIGAZIONE DI BASE	7,47
INDENNITA' DI NAVIGAZIONE ESTERA MNS	11,64
A) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO NAZIONALE	26,11
B) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO ESTERO	30,87
C) MEZZI INOP IN MANUTENZIONE PORTO NAZIONALE	16,31
C) MEZZI INOP. IN MANUTENZIONE PORTO ESTERO	23,80
D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE ADIBITO A GUARDIANIA PORTO NAZIONALE	6,26
D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE ADIBITO A GUARDIANIA PORTO ESTERO	7,26
E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ. PORTO NAZIONALE	12,53
E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ. PORTO ESTERO	13,53

Art. 40
**Indennità di navigazione mezzi navali speciali per prolungata
navigazione all'estero**

- a) Al Comandante o Direttore di macchina imbarcato sui mezzi navali speciali operanti all'estero sarà corrisposta per i giorni di effettiva presenza a bordo, in aggiunta alle quote di indennità navigazione mezzi navali speciali indicate al paragrafo 4) dell'art. 39 della presente Sezione, la quota giornaliera integrativa di € 11,96, con esclusione dell'anzianità sociale, che sarà computata individualmente.
- b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattatale la quota giornaliera, di cui alla lettera a) del presente articolo, sarà integrata con una somma pari all'aumento moltiplicato per il coefficiente fisso: 0,0066666.

Art. 41
Indennità di navigazione mezzi navali speciali
per rischio di guerra e pirateria

- a) Qualora la nave dovesse navigare o sostare in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike operations Area, High Risk Area), verranno corrisposte al Comandante o al Direttore di Macchina, in aggiunta alle quote mensili di indennità di navigazione indicate al paragrafo 4) dell'art 39 della presente Sezione, la quota giornaliera integrativa di € 102,75 per i giorni di effettiva presenza a bordo.
- b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, la quota, di cui alla lettera a) del presente articolo, sarà integrata con una somma pari all'aumento moltiplicato per il coefficiente fisso 0,04.
- c) In caso di permanenza del mezzo navale speciale in una zona o in un porto, di cui alla lettera a) del presente articolo, per un periodo di tempo complessivo inferiore alle 24 ore, l'indennità sarà corrisposta per una intera giornata.

Art. 42
Indennità di navigazione mezzi navali speciali
per rischi epidemici

- a) Quando il mezzo navale speciale approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente, verrà corrisposta al Comandante o Direttore di macchina, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto, la quota giornaliera integrativa di € 5,98 di indennità di navigazione mezzi navali speciali, che si aggiunge a quella prevista al paragrafo 4) dell'art. 39 della presente Sezione per i giorni di effettiva presenza a bordo.
- b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, la quota di cui alla lettera a) del presente articolo sarà integrata con una somma pari all'aumento moltiplicato per il coefficiente fisso: 0,0033333.
- c) La quota giornaliera, di cui alla lettera a) del presente articolo, è pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo del mezzo navale speciale nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo o della permanenza del mezzo navale speciale in detto porto.
- d) La quota giornaliera, di cui alla lettera a) del presente articolo, è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste o vaiolo o tifo petecchiale o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testualmente l'espressione "epidemia" o "stato epidemico".
- e) Qualora si manifesti a bordo un caso di colera, peste, vaiolo, tifo petecchiale o febbre gialla, è dovuta al Comandante o Direttore di macchina la stessa quota giornaliera sopra prevista dal momento della partenza del mezzo navale speciale dall'ultimo porto, ma, in ogni caso, con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione del mezzo navale speciale a libera pratica.

Nota

Le quote giornaliere integrative di indennità di navigazione mezzi navali speciali, di cui alla lettera a) dei precedenti articoli 40-41-42, non possono essere calcolate nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la/ retribuzione come base di calcolo.

Art. 43**Valore convenzionale della panatica quale coefficiente della retribuzione**

1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.), il valore convenzionale della panatica spettante al Comandante o Direttore di macchina si intende stabilito nella misura di € 15,49 lordi mensili.

Art. 44**Indennità per perdita di corredo personale o di strumenti professionali**

1 - In caso di perdita degli effetti personali e/o strumenti professionali per fatto di guerra, avaria o altro sinistro, il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto all'indennizzo, da parte della Società, del danno subito, entro il limite massimo di € 1.549,37.

Art. 45**Assegno per il nucleo familiare**

1 - Per l'assegno per il nucleo familiare l'Armatore provvederà a norma di legge. In particolare, ai sensi della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 e successive modifiche ed integrazioni, gli assegni familiari spettano anche per il periodo di prova, per il periodo di ferie e per quello di preavviso, anche se l'Armatore si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità.

Art. 46**Alloggio e vitto - Panatica**

1 - L'alloggio del Comandante o Direttore di macchina deve essere decoroso e corredato di tutte le dotazioni che ne rendano confortevole l'abitabilità.

2 - Il cambio dei corredi di biancheria deve avvenire almeno settimanalmente.

3 - Il vitto deve essere somministrato a cura dell'Armatore, confezionato e consumato a bordo, ed i generi alimentari devono essere di buona qualità.

4 - Nei casi speciali in cui non possa essere somministrato il vitto a bordo, l'Armatore deve corrispondere il rimborso a pie' di lista delle spese sostenute e documentate, ovvero una indennità sostitutiva da concordarsi aziendalmente con le organizzazioni sindacali.

5 - Il servizio di mensa e cabina per il Comandante o Direttore di macchina, comunque assicurato, deve essere effettuato da un cameriere, se esistente.

Art. 47

Delega per il pagamento di parte dello stipendio

1 - Il Comandante o Direttore di macchina ha facoltà di delegare una o più persone a riscuotere parte delle sue competenze fino all'80%. Per avvalersi di tale facoltà deve presentare all'Armatore apposita domanda, con la designazione della persona o delle persone delegate alla riscossione.

2 - Il pagamento delle somme cedute verrà fatto mensilmente a cura dell'Armatore, alla persona o alle persone designate dal Comandante o Direttore di macchina, entro il 10° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce lo stipendio.

PARTE QUINTA
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 48
Giorni festivi

1 - Sono considerati giorni festivi:

- a) tutte le domeniche;
- b) le festività nazionali 25 Aprile, 1° Maggio e 2 Giugno;
- c) le seguenti ulteriori festività:
 - 1° Gennaio (Capodanno);
 - 6 Gennaio (Epifania del Signore);
 - Lunedì di Pasqua;
 - 15 Agosto (Assunzione);
 - 1° Novembre (Ognissanti);
 - 8 Dicembre (Immacolata Concezione);
 - 25 Dicembre (Santo Natale);
 - 26 Dicembre (S. Stefano).

2 - Sono considerate semifestive, e cioè festive nelle sole ore pomeridiane, il venerdì santo e la vigilia di Natale.

Art. 49
Giorni festivi e sabati durante l'imbarco

1 - Al Comandante o Direttore di macchina imbarcato saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni festivi, di cui all'art. 48 della presente Sezione, ed i sabati che, eventualmente, egli dovesse passare in servizio a bordo.
Per il venerdì santo e la vigilia di Natale, passate in servizio, sarà riconosciuta mezza giornata di riposo compensativo.

2 - Qualora una delle festività nazionali od una delle altre festività normalmente infrasettimanali cada di domenica è dovuta, oltre al trattamento di cui sopra ulteriore giornata di riposo compensativo.

Art. 50
Licenze

1 - Durante l'imbarco sono fissati turni di licenza, di cui all'Allegato 3 della presente Sezione, in armonia con gli analoghi turni seguiti dal personale di cantiere. La licenza viene concessa in conto riposi compensativi maturati a bordo.

2 - In relazione alla particolarità del periodo di imbarco, caratterizzato da una alternanza di cicli lavoro/riposo: 2/1, 1/1, sarà riconosciuto per ogni ciclo lavoro/riposo:

Per situazioni operative in Italia:

- a) 1. - le spese documentate del biglietto ferroviario di prima classe da e per il luogo di residenza con percorrenza diretta e con eventuale riconoscimento del supplemento-rapido o wagone-letto per percorsi superiori a 400 km.;
- 2. - le spese documentate limitatamente al biglietto aereo da e per le isole con percorrenza diretta;

b) la seguente cifra, a titolo di rimborso forfetario, per ulteriori spese di viaggio sostenute:

- € 38,73 per ogni ciclo di lavoro/riposo 28/14;
- una cifra coerentemente riproporzionata per cicli di lavoro/riposo diversi.

Per situazioni operative all'estero:

a) le seguenti cifre, a titolo di rimborso forfetario, per spese di viaggio sostenute dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino, nonché le spese sostenute durante il viaggio sino all'aeroporto internazionale di arrivo finale, e viceversa:

- € 46,48 per ogni ciclo di lavoro/riposo corrispondente al rapporto 1/1;
- € 69,72 per ogni ciclo di lavoro/riposo corrispondente al rapporto 2/1.

Laddove al numero dei viaggi conclusi nell'arco dell'anno, caratterizzati dall'alternanza del ciclo di lavoro/riposo 1/1, corrisponda un numero di viaggi effettuati nello stesso periodo con il ciclo di lavoro/riposo 2/1, il valore del rimborso forfetario sarà rapportato alla seconda tipologia di ciclo.

Nota

Fermo restando quanto scritto al paragrafo 1) dell'art. 50 della presente Sezione, ai Comandanti o Direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali potrà essere concessa, a discrezione dell'Armatore, una diversa turnazione, che consenta di poter individuare, per la particolare funzione, il Responsabile di bordo. Si precisa che, qualora i riposi compensativi maturati nel periodo di effettiva presenza a bordo non fossero sufficienti a coprire tutte le giornate feriali di licenza, al fine del completamento del turno indicato dall'Armatore, le giornate non coperte saranno considerate ferie.

Art. 51 Ferie annuali retribuite

1 - Il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto ad un periodo di ferie retribuite di 37 giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle festività, di cui all'art. 48 della presente Sezione, per ogni anno di servizio o pro-rata.

Nota

L'aumento del periodo di ferie da 30 a 37 giornate per ogni anno di servizio o pro-rata viene effettuato utilizzando i sei giorni delle festività infrasettimanali soppresse dalla legge 5.3.1977, n. 54 (19 Marzo, Ascensione, Corpus Domini, 2 Giugno, 29 Giugno, 4 Novembre).

Art. 52 Indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi

1 - All'atto dello sbarco, al Comandante o Direttore di macchina non in Crl le ferie ed i riposi compensativi maturati e non fruiti saranno liquidati mediante il pagamento di una indennità sostitutiva pari ad 1/26 (un ventiseiesimo) di:

- stipendio (art. 34 della presente Sezione);
- panatica convenzionale (art. 43 della presente Sezione);
- ratei di gratifica natalizia e pasquale per ogni giorno di ferie o riposo compensativo.

Al Comandante o Direttore di macchina in Crl le ferie ed i riposi compensativi maturati e non fruiti durante il periodo d'imbarco andranno a costituire il periodo di riposo di cui all'art. 20 della presente Sezione.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione dell'accordo sindacale istitutivo della normativa in materia di "mensilizzazione" per i Comandanti o Direttori di macchina in Crl, di cui all'art. 20 paragrafo 2) della presente Sezione, i ratei della gratifica natalizia e pasquale sono stati esclusi dal computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi per festività e ferie. Resta inteso che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, ai Comandanti o Direttori di macchina in Crl dovranno essere liquidati i riposi compensativi per festività e ferie secondo i criteri di calcolo indicati all'art. 52 della presente Sezione.

Art. 53 Congedo matrimoniale

1 - Al Comandante o Direttore di macchina che contragga matrimonio sarà concesso un congedo straordinario retribuito di giorni 15.

2 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un preavviso di 30 giorni.

3 - Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, ne potrà essere considerato in tutto od in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.

4 - Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.

PARTE SESTA ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 54 Assicurazione infortuni

Oltre all'assicurazione obbligatoria per legge, la Società assicurerà le seguenti indennità:

1 - per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio ordinario:

un'indennità pari alla differenza tra 5 o 6 annualità di retribuzione (a seconda che si tratti di morte o di invalidità permanente) proporzionalmente ridotta in caso di invalidità permanente parziale ed il valore capitale della rendita di legge calcolata secondo la norma dell'art. 39 del Dpr 30.6.1965, n. 1124, e successive modificazioni. In ogni caso, tale indennità non potrà essere inferiore a 12 mensilità di retribuzione in caso di morte o a 18 mensilità di retribuzione in caso di invalidità permanente, eventualmente proporzionabile in rapporto al grado di invalidità;

2 - per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio di guerra o da mine:

- a) un'indennità in capitale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di legge;
- b) un'ulteriore indennità di capitale di € 516,46.

Nel caso di invalidità permanente parziale, tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di legge.

Art. 55 Assicurazione malattie

Oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge, l'Armatore assicurerà le seguenti indennità:

1 - in caso di morte per malattia avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco o dipendente da malattia contratta durante il periodo di imbarco:

- a) se il Comandante o Direttore di macchina lascia soltanto la vedova: € 2.582,28;
- b) se il Comandante o Direttore di macchina lascia la vedova ed un figlio minorenni o solo un figlio minorenni € 3.873,43 più una quota di € 103,29 per ogni ulteriore figlio minorenni;
- c) se il Comandante o Direttore di macchina non lascia ne vedova ne orfani minorenni ma il padre di età oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza altri figli maggiorenni, o risulti che il Comandante era l'unico e principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennità uguale a quella che sarebbe spettata qualora il Comandante o Direttore di macchina avesse lasciato la sola vedova.

2 - In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco quale conseguenza di malattia contratta per causa di servizio: una indennità in capitale di € 516,46.

Nel caso di inabilità parziale, tale indennità sarà proporzionalmente ridotta al grado di inabilità riconosciuta ai sensi di legge.

Art. 56
Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei
beneficiari della legge 16.10.1962, n. 1486

1 - Al Comandante o al Direttore di macchina temporaneamente inidoneo alla navigazione, che fruisca del trattamento previsto dalla legge 16.10.1962, n. 1486 (legge Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera.

Art. 57
Assistenza economica per le malattie insorte dopo
il 28° giorno dalla data dello sbarco

1 - L'Armatore assicurerà il Comandante o Direttore di macchina in CrI in aggiunta alle provvidenze già in atto per legge o regolamento ai fini della corresponsione di una indennità giornaliera per le malattie che impediscano totalmente e di fatto di attendere al lavoro e che si manifestino dopo il 28° giorno dalla data dello sbarco.

2 - L'indennità giornaliera sarà corrisposta nella misura di 1/30 (un trentesimo) del minimo contrattuale mensile di cui all'art. 35 della presente Sezione. Tale indennità sarà corrisposta a partire dal 4° giorno successivo a quello della denuncia di malattia debitamente accertata fino alla guarigione clinica e per la durata massima di 180 giorni dall'ultimo sbarco sul ruolo.

**PARTE SETTIMA
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 58
Aggiornamento professionale**

1 - Allo scopo di promuovere un aggiornamento professionale del Comandante Direttore di macchina consono alle sue funzioni, l'Armatore adotterà le idonee misure per favorire la sua partecipazione a corsi, seminari od altre iniziative formative.

2 - Durante il periodo di tempo in cui il Comandante o Direttore di macchina sarà impegnato in tale attività, gli sarà riconosciuto il trattamento previsto all'art. 20 paragrafo 3) della presente Sezione.

**Art. 59
Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione**

1 - Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal Comandante o Direttore di macchina nell'esercizio delle sue funzioni è a carico dell'Armatore.

2 - Ove si apra procedimento penale nei confronti del Comandante o Direttore di macchina per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Armatore.

3 - È facoltà del Comandante o Direttore di macchina di farsi assistere da un legale di fiducia dell'Armatore scelto fra due nominativi indicati dall'Armatore, con onere a carico di quest'ultimo.

4 - Il rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni può costituire giustificato motivo di cessazione della Continuità del rapporto di lavoro, nel caso in cui la gravità dell'evento possa influire sul rapporto fiduciario.

5 - Le garanzie e le tutele, di cui al paragrafo 2) del presente articolo, si applicano anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

6 - Le garanzie e le tutele di cui ai paragrafi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave, accertati con sentenza.

**Art. 60
Richiamo alle armi**

1 - In caso di richiamo alle armi, al Comandante o Direttore di macchina sarà riconosciuto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

**Art. 61
Condizioni di miglior favore**

1 - Le condizioni di miglior favore in atto si intendono mantenute.

Art. 62
Decorrenza e durata

1 - La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2015 ed avrà validità, fino al 31 dicembre 2017. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.

NOTA A VERBALE

A titolo di permessi sindacali retribuiti l'Armatore metterà a disposizione di ciascuna organizzazione sindacale firmataria della presente Sezione, per ciascun anno di validità della Sezione, n. 28 ore calcolate sulla base del minimo contrattuale mensile e massima anzianità aziendale (16%).

stipendio (art.34) con massima anzianità (art.18)
_____ X 28
240

POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA

Su tale materia si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 3 della Sezione per l'imbarco dei comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale, da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente Sezione.

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Su tale materia si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 2 della Sezione per l'imbarco dei comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale, da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente Sezione.

POLIZZA ASSICURATIVA

contro il rischio di morte a seguito di infortunio a bordo e contro il rischio del ritiro definitivo del libretto di navigazione a seguito di infortunio a bordo o di malattia

Su tale materia si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 1 della Sezione per l'imbarco dei comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale, da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente Sezione.

ALLEGATO 2**AUMENTI PER ANZIANITA' IN C.R.L.**

In vigore dal 01/07/2015

	COMANDANTE	DIR. MACCHINA	COEFF. DI RIVAL.
Durante il 2° e 3° anno	€ 51,05	€ 47,85	0,02
Durante il 4° e 5° anno	€ 102,10	€ 95,70	0,04
Durante il 6° e 7° anno	€ 153,15	€ 143,55	0,06
Durante il 8° e 9° anno	€ 204,20	€ 191,40	0,08
Durante il 10° e 11° anno	€ 255,25	€ 239,25	0,10
Durante il 12° e 13° anno	€ 306,30	€ 287,10	0,12
Durante il 14° e 15° anno	€ 357,35	€ 334,95	0,14
Durante il 16° e oltre	€ 408,40	€ 382,80	0,16

In vigore dal 01/01/2016

	COMANDANTE	DIR. MACCHINA	COEFF. DI RIVAL.
Durante il 2° e 3° anno	€ 52,66	€ 49,38	0,02
Durante il 4° e 5° anno	€ 105,32	€ 98,76	0,04
Durante il 6° e 7° anno	€ 157,98	€ 148,14	0,06
Durante il 8° e 9° anno	€ 210,64	€ 197,52	0,08
Durante il 10° e 11° anno	€ 263,30	€ 246,90	0,10
Durante il 12° e 13° anno	€ 315,96	€ 296,28	0,12
Durante il 14° e 15° anno	€ 368,62	€ 345,66	0,14
Durante il 16° e oltre	€ 421,28	€ 395,04	0,16

In vigore dal 01/01/2017

	COMANDANTE	DIR. MACCHINA	COEFF. DI RIVAL.
Durante il 2° e 3° anno	€ 53,78	€ 50,44	0,02
Durante il 4° e 5° anno	€ 107,56	€ 100,88	0,04
Durante il 6° e 7° anno	€ 161,34	€ 151,32	0,06
Durante il 8° e 9° anno	€ 215,12	€ 201,76	0,08
Durante il 10° e 11° anno	€ 268,90	€ 252,20	0,10
Durante il 12° e 13° anno	€ 322,68	€ 302,64	0,12
Durante il 14° e 15° anno	€ 376,46	€ 353,08	0,14
Durante il 16° e oltre	€ 430,24	€ 403,52	0,16

NOTA: Gli importi sopra indicati saranno incrementati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, di una cifra pari al prodotto tra l'aumento ed i coefficienti di rivalutazione.

INDICE

Premessa	2
Definizioni	2
PARTE PRIMA – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO	
Art. 1 - Tipi di Contratto di arruolamento	3
Art. 2 - Contratto di arruolamento a viaggio	3
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato	3
Art. 4 - Orario di lavoro	4
Art. 5 - Incarico temporaneo a terra	4
Art. 6 - Missioni e viaggi di servizio - ingaggio	5
PARTE SECONDA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO	
Art. 7 - Risoluzione di diritto del Contratto di arruolamento	6
Art. 8 - Risoluzione del Contratto di arruolamento a viaggio	6
Art. 9 - Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato	7
Art. 10 - Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato per i Comandanti o Direttori di macchina in periodo di prova	8
Art. 11 - Risoluzione per grave motivo personale	9
Art. 12 - Trattamento di fine rapporto	9
Art. 13 - Naufragio	10
Art. 14 - Contributi sindacali	10
Art. 15 - Accordi aziendali	10
PARTE TERZA – NORME SULLA CONTINUITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO	
Art. 16 - Applicabilità delle norme sulla Continuità del rapporto di lavoro (Crl)	11
Art. 17 - Periodo di prova ai fini dell'ammissione alla Continuità del rapporto di lavoro (Crl)	11
Art. 18 - Aumenti per anzianità aziendale nella qualifica	11
Art. 19 - Periodo d'imbarco in Continuità di rapporto di lavoro (Crl)	12
Art. 20 - Periodo di riposo in Continuità di rapporto di lavoro (Crl)	12
Art. 21 - Aspettativa	12
Art. 22 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale	13
Art. 23 - Indisponibilità all'imbarco per malattia o infortunio durante il periodo di riposo	13
Art. 24 - Sbarco per malattia o infortunio	13
Art. 25 - Risoluzione del Contratto di arruolamento in Continuità di rapporto di lavoro (Crl)	13
Art. 26 - Cause di cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl)	14
Art. 27 - Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per volontà della Società	14
Art. 28 - Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per dimissioni	15
Art. 29 - Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per raggiunti limiti di età – per invalidità o inidoneità – per morte	15
Art. 30 - Cancellazione dal regime di Crl per chiusura o riduzione delle attività di cantiere oppure per riduzione della flotta o per disarmo	15
Art. 31 - Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per grave inadempienza	16
Art. 32 - Collegio arbitrale	16

PARTE QUARTA – TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 33 - Retribuzione	18
Art. 34 - Stipendio	18
Art. 35 - Minimo contrattuale mensile	18
Art. 36 - Indennità di rappresentanza	18
Art. 37 - Gratifica natalizia	18
Art. 38 - Gratifica pasquale	18
Art. 39 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali	19
Art. 40 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali per prolungata navigazione all'estero	20
Art. 41 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali per rischio di guerra e pirateria	21
Art. 42 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali per rischi epidemici	21
Art. 43 - Valore contenzionale della panatica quale coefficiente della retribuzione	22
Art. 44 - Indennità per perdita di corredo personale o di strumenti professionali	22
Art. 45 - Assegno per il nucleo familiare	22
Art. 46 - Alloggio e vitto - Panatica	22
Art. 47 - Delega per il pagamento di parte dello stipendio	23

PARTE QUINTA – SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 48 - Giorni festivi	24
Art. 49 - Giorni festivi e sabati durante l'imbarco	24
Art. 50 - Licenze	24
Art. 51 - Ferie annuali retribuite	25
Art. 52 - Indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi	25
Art. 53 - Congedo matrimoniale	26

PARTE SESTA – ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 54 - Assicurazione infortuni	27
Art. 55 - Assicurazione malattie	27
Art. 56 - Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari della legge 16.10.1962, n. 1486	28
Art. 57 - Assistenza economica per le malattie insorte dopo il 28° giorno della data dello sbarco	28

PARTE SETTIMA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 - Aggiornamento professionale	29
Art. 59 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione	29
Art. 60 - Richiamo alle armi	29
Art. 61 - Condizioni di miglior favore	29
Art. 62 - Decorrenza e durata	30
Nota a verbale	30
Polizza assicurativa sanitaria	30
Previdenza integrativa	30

ALLEGATI

Allegato 1 - Polizza assicurativa	31
Allegato 2 - Aumenti per anzianità in C.R.L.	32